



**DIREZIONE CENTRALE  
PRESTAZIONI DI FINE SERVIZIO E  
PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

*Ufficio I – Prestazioni di Fine Servizio*

Roma, 18 marzo 2003

AI DIRIGENTI GENERALI  
CENTRALI E COMPARTIMENTALI

AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI  
CENTRALI E PROVINCIALI

AI COORDINATORI DELLE  
CONSULENZE PROFESSIONALI

AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI  
AUTONOMI

LORO SEDI

## **INFORMATIVA N. 5**

Oggetto: aspettativa non retribuita per mandato amministrativo

L'art. 81 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli amministratori locali di cui all'art. 77 – comma 2 – dello stesso Decreto che siano lavoratori dipendenti (pubblici o privati) possano essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.

Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

Come è noto, per i dipendenti pubblici, tale periodo di aspettativa è utile ai fini TFS (indennità premio servizio o indennità di buonuscita) previo versamento all'INPDAP del relativo contributo da calcolarsi sulla retribuzione virtuale cui il dipendente avrebbe avuto diritto nell'ente di appartenenza.

Per quanto concerne il TFR, il comma 3 dell'art. 86 del Decreto 267/2000 stabilisce che l'amministrazione locale presso la quale il mandato è espletato debba provvedere a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento.

Facendo la norma esplicito richiamo al “datore di lavoro” si presume che la stessa si riferisca ai lavoratori privati, poiché il trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici è corrisposto dall’INPDAP.

Per evitare però disparità di trattamento tra dipendenti privati e pubblici e per consentire quindi anche a favore di questi ultimi la valutabilità ai fini TFR del periodo di aspettativa, si precisa che, nel caso di iscritti all’Istituto cui spetti tale tipo di prestazione, l’Ente locale presso il quale il mandato amministrativo è esercitato deve provvedere al versamento all’INPDAP del relativo contributo (9.60% per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e 6.10% per quelli degli EE.LL. o del Comparto Sanità) da calcolarsi, come per il TFS, sulla retribuzione virtuale cui il dipendente avrebbe avuto diritto se non fosse stato posto in aspettativa.

In tal senso deve intendersi modificata la tabella allegata alla circolare di questa Direzione n. 11/2001.

I Dirigenti degli Uffici Provinciali sono pregati di notificare la presente informativa agli Enti iscritti.

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dr. Luigi Marchione)

*f.to Luigi Marchione*